



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



REGIONE DEL VENETO

PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1

Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" - CUP: H11B21007650006

S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

SENTENZE

Regione del Veneto

Direzione Semplificazione Normativa e Procedimentale per l'Attuazione del PNRR

AMBITO: CONFORMITA' URBANISTICA – AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA - SILENZIO ASSENSO

T.A.R. Lazio Roma, Sez. II bis, n. 219 dd. 05.01.2023 - d.l. n. 269 del 30 settembre 2003, convertito in L. n. 326 — disciplina applicabile anche agli abusi realizzati in data antecedente all'istituzione del vincolo paesaggistico nell'area interessata dall'intervento – insanabilità dell'abuso

La vicenda riguarda un caso di abusivismo edilizio in area vincolata paesaggisticamente, per la quale l'istante aveva chiesto la sanatoria edilizia rispetto ad abusi realizzati in data antecedente l'istituzione del vincolo nell'area interessata dall'intervento.

Secondo la ricorrente, l'istanza avrebbe avuto tutti i requisiti per essere accolta e comunque doveva ritenersi assentita in ragione dell'avvenuta formazione del silenzio assenso sull'istanza di condono edilizio presentata.

La sentenza ribadisce, innanzitutto, che una lettura coordinata dei commi 26 e 27 dell'art. 32 d.l. n. 269/03 induce a ritenere che il comma 26 costituisca la norma generale che perimetra, in riferimento agli immobili vincolati, anche nell'ipotesi in cui il vincolo sia apposto in epoca successiva, l'ambito della sanatoria consentendo la stessa per i soli interventi di manutenzione straordinaria e restauro e risanamento conservativo (illeciti di cui ai numeri 4, 5 e 6 dell'allegato 1) ed escludendola per gli aumenti di volumetria e le ristrutturazioni edilizie (illeciti di cui ai numeri 1, 2 e 3 del medesimo allegato). Di talché la sanatoria richiesta deve ritenersi esclusa.

Il TAR ricorda, quindi, come, secondo costante orientamento giurisprudenziale *"la formazione del silenzio assenso è esclusa allorché l'istanza di condono non possieda i requisiti sostanziali per il suo accoglimento"* (Tar Lazio Roma, sez. II, 18.10.2022, n. 13395; T.A.R. Lazio, Sez. II, 219/2023; recentemente, T.A.R. Lazio Roma, IV Ter, n. 8469/2024). E questo poiché in materia edilizia il silenzio assenso costituisce uno strumento di semplificazione amministrativa e non già di liberalizzazione con la conseguenza che la formazione del titolo abilitativo *per silentium* non si perfeziona con il mero decorrere del tempo, ma richiede la contestuale presenza di tutte le condizioni, i requisiti e i presupposti richiesti dalla legge per il rilascio del titolo stesso (conforme Cons. Stato n. 6235/21). Pertanto, la formazione del silenzio assenso è esclusa allorché l'istanza di condono non possieda i requisiti sostanziali per il suo accoglimento e, in particolare, quando, come nella fattispecie, sussista un vincolo d'inedificabilità in ragione della presenza di un vincolo.

Link: <https://portali.giustizia->

[amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=tar_rm&nrg=201206481&nomeFile=202300219_01.html&subDir=Provvedimenti](https://portali.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=tar_rm&nrg=201206481&nomeFile=202300219_01.html&subDir=Provvedimenti)